



09 Ottobre 2026

Circolare numero 55

Prevenzione e controllo dei fenomeni di pediculosi in ambito scolastico.

Come già indicato nella circolare n.50/2024 ns prot. 6475/U e n.28/2025 ns prot. 20/09/2025, al semplice fine di prevenire l'insorgere del fenomeno della pediculosi che, pur non rappresentando un pericolo grave per la salute, facilmente può diffondersi nella comunità scolastica, considerato che la responsabilità principale della prevenzione e del trattamento della pediculosi e della famiglia, gli esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati a controllare periodicamente il capo dei propri figli, onde accertarsi della eventuale presenza di pidocchi o di loro uova (lendini). Qualora il controllo dovesse risultare positivo, il genitore, anche sulla base della Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 13 marzo 1998, è tenuto a rivolgersi al medico di propria fiducia e a provvedere allo specifico trattamento.

Si ribadisce che in presenza di casi di sospetta pediculosi, la normativa vigente prevede la sospensione della frequenza scolastica del soggetto affetto fino all'avvio di idoneo trattamento disinfestante certificato dal Medico curante (Pediatra o Medico di famiglia). Questi ha il compito di fare la diagnosi, prescrivere il trattamento specifico antiparassitario e certificare l'inizio del trattamento per la riammissione a scuola.

Dunque, per affrontare in maniera efficace il problema delle infestazioni da pidocchi nella scuola è importante la collaborazione tra scuola, famiglia e medici di fiducia. Ognuno deve svolgere il suo compito in maniera coordinata ed efficiente.

Agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli alunni che frequentano una classe spetta la responsabilità principale della prevenzione e identificazione della pediculosi attraverso un controllo sistematico e regolare del cuoio capelluto dei propri figli. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono anche responsabili per le tempestive applicazioni del trattamento prescritto.

Essi devono:

controllare accuratamente e periodicamente i capelli, al fine di rintracciare in tempo l'eventuale presenza di parassiti o delle loro uova (lendini); Rivolgersi al pediatra o al medico curante in caso di sospetta infestazione. iniziare il trattamento prescritto in caso di individuazione di infestazione; NON far rientrare l'alunno a scuola se NON si è iniziato il trattamento non scambiare o prestare oggetti personali (pigiama, scarpe, cappelli, berretto, nastri per capelli, fermagli, spazzole); non ammucchiare i capi di vestiario; nel caso di dubbio consultare sempre il medico curante; nel caso di infestazione di un componente della famiglia, controllare con attenzione la testa di tutti i familiari: se viene ritrovata una lendine o un pidocchio, applicare con cura il trattamento ed eseguire con scrupolo il protocollo di disinfestazione per tutto il tempo dovuto. Qualora un insegnante notasse nel singolo alunno (ictu oculi, senza ispezione) segni evidenti di infestazione, cioè lendini e/o il parassita, deve comunicarlo alla Dirigenza Scolastica. La scuola ha comunque l'obbligo, peraltro soddisfatto anche mediante questa comunicazione, di informare e sensibilizzare le famiglie.

Si ribadisce che gli esercenti la responsabilità genitoriale su un alunno sottoposto a trattamento antiparassitario devono produrre alla scuola una certificazione medica attestante l'inizio del trattamento per

la riammissione a scuola (Circ. Min. Sanita? n. 4/1998; protocolli ASL Regione Lazio).

Si ricorda che il personale sanitario della ASL e? responsabile per l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione in tema di prevenzione.

Con controlli regolari a casa, trattamenti tempestivi, responsabile gestione delle azioni conseguenti e comunicazione trasparente, possiamo limitare i disagi e garantire un ambiente sereno e sicuro per tutte e tutti.

Si confida, come sempre, nella piena collaborazione delle famiglie e del personale.

Il Dirigente ScolasCco

Prof. Claudio Finelli Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993